

**Allegato B al n. 1082186 di rep.****REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DEGLI STABILI****DI VIA VARESE 6 - VIA COMO 3 IN LAINATE**

Art. 1) Sono oggetto di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini le parti costitutive dell'edificio, le opere, le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili al godimento ed alla conservazione dell'edificio stesso ed in particolare:

- a) Il suolo su cui sorgono i fabbricati costituito dai mappali 333 - 334 e dal cortile in comunione ai due fabbricati di cui al mappale 305 sub b del foglio 4 di Lainate.
- b) la copertura dell'edificio.
- c) le fondazioni, i muri maestri, di ambito e di spina compresi quelli dei vani della scala e dell'ascensore.
- d) il portone di accesso agli edifici, l'androne, la guardiola del portiere e loro accessori.
- e) le scale di accesso ai piani e quelle di accesso agli scantinati e relativi elementi accessori.
- f) i locali adibiti ad abitazione del portiere, i locali dell'impianto di riscaldamento, i locali dei macchinari degli ascensori e i vani dei contatori dell'acqua.
- g) la rete della fognatura fino ai pozzi perdenti.

comprese le fosse septiche, la rete degli scarichi pluviali, di quelli dei bagni, lavabi e cucine fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti, la fossa delle immondizie e l'intera canna di scarico delle stesse fino all'imbocco sui balconini appositi.

ti -

h) gli impianti di illuminazione dei locali comuni compreso quello delle scale e dell'appartamento del portiere; di gas ed energia elettrica fino ai contatori dei singoli utenti; l'impianto del gas e acqua dell'appartamento del portiere; l'impianto di acque dotto fino alla diramazione ai singoli appartamenti compresa la rete idrica del Consorzio privo fornitore dell'acqua.

i) l'impianto di ascensore, quello del termofone fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti (salvo quello della portineria che è comune); l'impianto del citofono fino alla diramazione ai singoli appartamenti -

j) l'impianto dell'antenna televisiva a servizio comune. -

I muri interni che dividono gli appartamenti sono di proprietà comune tra i confinanti dello stesso piano. I balconi, i terrazzini, le serrande o persiane delle finestre sono di proprietà particolare

dei singoli condomini, con l'obbligo però di attenersi alle deliberazioni dell'assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità di consistenza e di estetica. L'identità della quota di proprietà spettante a ciascun conduttore è espressa in millesimi nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 2) Sono vietate ai singolo conduttore non solo le innovazioni ma anche le modificazioni delle cose comuni di cui all'art. 1102 c.c. non preventivamente consentite dall'assemblea.

L'infrazione a questo divieto comporta l'obbligo della riduzione in pristino dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Tale divieto comprende anche l'ampliamento della superficie radiente dell'impianto di riscaldamento.

La deliberazione con la quale si nega il consenso alle modificazioni di cui all'art. 1102 c.c. o lo si subordina a condizioni, deve essere motivata e contro di essa l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, salvo il disposto dell'art. 25.

Art. 3) Ogni conduttore è obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri conduttori, compromettere la stabilità dell'edificio od alterare il

decoro architettonico. Egli a richiesta e previo avviso all'Amministrazione, dove altresì consentire che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda con i dovuti riguardi alle verifiche ed ai lavori che fosse necessario eseguire sulle parti comuni dell'edificio nell'interesse della comune dei singoli condomini, salvo al diritto alla riparazione dei danni conseguiti alle cose di sua proprietà. In ogni caso i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilità o il decoro dell'edificio o di parte di esse, o gli impianti comuni, devono darne notizia all'Amministratore fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 1122 c.c. e dell'art. 2 precedente.

Art. 4) In deroga al disposto dell'art. 1127 c.c. e salvo il caso di diritto acquisito, la sopraelevazione dell'edificio in condominio è vietata.

Art. 5) Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere, anche riguardo alla comodità e al decoro, le cose comuni elencate nell'art. 1 del presente regolamento, alle spese necessarie per le opere di innovazione riguardanti le dette cose e deliberate dall'Assemblea a norma dell'art. 1420 c.c. alle spese per le assicu-

razioni di cui ai successivi art. 13 nonché a quelle per il servizio di portineria, per l'illuminazione e la pulizia dei locali e spazi comuni, per l'acqua di uso comune e per l'amministrazione in proporzione del valore delle rispettive loro quote di proprietà espresse in millesimi nella tabella A salvo quanto disposto dai successivi art. 7 - 8 - 9 - per le spese relative all'acquedotto, alla fognatura, alle scale, all'impianto di riscaldamento ed all'ascensore.

Art. 6) Ciascun condomino è responsabile a norma degli art. 2043 e segg. c.c. dei danni subiti dalle cose comuni per fatto di lui o delle persone, animali e cose di cui deve rispondere.

Art. 7) Le spese relative all'impianto comune di acquedotto sono ripartite fra i condomini in proporzione della quota di proprietà espresa in millesimi nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 8) Le spese per la conservazione e la manutenzione dell'impianto di fognatura sono ripartite in proporzione alla quota di proprietà espresa in millesimi nella tabella A allegata. Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e relativi accessori compresi gli intonaci od i rivestimenti delle pareti che ne costituiscono il vano, sono ri-

partite fra tutti i condomini dei diversi piani,  
cui servono, a norma dell'art. 1124 c.c. e fra i con-  
domini delle stesse piane, in proporzione del valo-  
re della rispettiva quota di proprietà di tutta  
come risulta dalla tabella B. Le spese per la rico-  
struzione dell'impianto di ascensore, per la sua ma-  
nutenzione ordinaria e straordinaria e per l'eser-  
cizio sono ripartite fra i condomini che ne sono com-  
proprietari secondo la tabella allegata al presente  
regolamento sotto la lettera B.

Le spese per la ricostruzione totale o parziale, per  
la manutenzione ordinaria e straordinaria per il ces-  
cizio dell'impianto di riscaldamento comune sono ri-  
partite tra i condomini in ragione della superficie  
irradiante espresso con il numero degli elementi di  
cui sono dotati i rispettivi appartamenti o locali,  
e che è indicata nella tabella allegata al presente  
regolamento sotto la lettera C.

Art. 9) La rinuncia ai servizi comuni non è ammessa.

Le spese per la manutenzione e conservazione dei so-  
lai sono ripartite a norma dell'art. 1125 c.c. in  
parti eguali fra i proprietari dei vari piani dello  
edificio l'uno all'altro sovrapposti. Quelle dei mu-  
ri divisorii degli appartamenti sono a carico dei  
proprietari confinanti in parti eguali.

al regolamento del rapporto contributivo.

Art. 13) L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni dell'incendio, per un capitale corrispondente al valore di ricostruzione. Nella polizza di assicurazione è tenuto distinto il valore delle cose comuni da quelle delle cose di proprietà privata. Però ciascun condomino ha la facoltà di assicurare le cose proprie mediante contratto integrativo per quel valore che ritenga non coperto dal contratto principale. Il condominio deve essere assicurato contro il rischio delle responsabilità civile verso terzi e degli infortuni del portiere sul lavoro.

Art. 14) Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio sono i seguenti:

L'AMMINISTRATORE - L'ASSEMBLEA

L'Amministratore è nominato dall'Assemblea e può essere scelto fra estranei al condominio. Egli può farsi coadiuvare da persona di sua fiducia nell'esempio mento del suo ufficio sotto la sua responsabilità.

Art. 15) L'amministratore provvede alle spese ordinarie di custodia, nettezza e di illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio. All'uopo egli

compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione fra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Tale progetto, giusto il disposto dell'art. 24 è sottoposto all'esame dell'assemblea dei condomini ed entro 20 gg. dall'approvazione da parte di essa ciascuno è tenuto a versare la quota di contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione secondo le modalità e la ratificazione stabilite dall'assemblea stessa.

Analogamente l'Amministratore deve compilare e sottoporre all'esame dell'assemblea, per l'approvazione, il progetto di ripartizione fra i condomini della spesa preventivata per opere di carattere straordinario deliberate dall'assemblea stessa o della somma necessaria per integrare il fondo comune in conseguenza di deliberazioni adottate nel corso dell'esercizio o di spese obbligatorie sopravvenute: la quota di contributo risultante a debito di ciascun condomino deve essere versata nel termine di cui al comma precedente.

L'Amministratore inoltre provvede:

- a) all'esercizio delle deliberazioni dell'assemblea, alla loro comunicazione ai condomini assenti, ai f

Art. 10 ) E' vietato:

a- in modo assoluto di destinare gli appartamenti ed i locali dell'edificio, aventi accesso dall'androne comune, ad uso di ufficio pubblico, di attività che comportino afflusso eccessivo di estranei, di sanatorio, di gabinetto di cura ed ambulatorio per malattie infettive e contagiose o repugnanti, di esercizio di affittacamere, locande, pensione o albergo, di scuola di musica o di canto o di ballo ed in genere a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene ed al decoro dell'edificio.

b) indipendentemente dal disposto della lettera a, di destinare in tutto o in parte gli appartamenti e le loro pertinenze ad uso comune diverso dall'abitazione o da ufficio professionale privato, salvo che non sia preventivamente consentito dall'Assemblea con deliberazione approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. -

c) occupare stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi od in genere i locali e gli spazi di proprietà ad uso comuni.

L'occupazione delle cose comuni è tuttavia ammessa quando si devono eseguire lavori negli appartamenti

e locali dei singoli condomini, nel qual caso essa però deve essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile e non deve impedire l'uso delle cose stesse per parte degli altri condomini. Per altre limitazioni provvede il regolamento interno.

Art. 11) Il condannato deve comunicare per iscritto all'Amministratore il proprio domicilio in difetto di che si intenderà domiciliato, ad ogni effetto, nei locali di sua proprietà, e se questi sono chiusi o disabitati, nella portineria dell'edificio. Il condannato subentrante nella proprietà oltre agli obblighi che gli derivano dall'art. 63, 2° comma delle disposizioni per l'attuazione del c.o. (solidarietà col predecessore nel pagamento dei contributi per l'anno in corso e per il precedente) è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Amministratore le proprie generalità.

Art. 12) I contributi versati dai condomini nel fondo comune e nel fondo speciale, di cui all'art. 18, sono irripetibili. Nel caso in cui nella proprietà e nell'usufrutto del piano o frazione di piano, cui si riferiscono i contributi, subentri un altro titolare; i contributi stessi rimangono a lui attribuiti dovendo le parti interessate provvedere fra esse

ni di cui agli artt. 1107 - 1137 o.c. nonché ad assicurare l'osservanza dei regolamenti -

b) alla rieccossione dei contributi, delle rendite, delle indennità di assicurazione e al pagamento delle spese alle rispettive scadenze -

c) all'assunzione ed al licenziamento del portiere nonché alla sorveglianza del medesimo. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni in proposito della assemblea -

d) a conciliare se possibile, le eventuali divergenze fra condomini -

e) agli affitti dei locali comuni secondo le deliberazioni dell'assemblea -

f) agli atti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni, comprese le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, fermo l'obbligo di darne notizia senza indugio all'assemblea.

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie salvo che esse abbiano carattere di urgenza ed inderogabilità fermo l'obbligo di convocare al più presto l'assemblea per riferire in merito.

Art. 16) L'Amministratore stabilirà le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni in relazione alle disposizioni del presente regolamento. Le nor-

me da lui date nell'ambito dei suoi poteri, sono obbligatorie per i condomini salvo il ricorso all'assemblea ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria

da parte del condomicio che si ritenga lesa. Tutti i reclami riferentisi all'uso delle cose comuni devono

essere diretti all'Amministratore per iscritto.

Art. 17) L'Amministratore alla fine di ciascun eser-

cizio deve rendere il conto della sua gestione all'assemblea. Tale obbligo gli compete anche in caso di revoca oppure di dimissioni in corso di esercizio e deve essere eseguito entro 15 gg. dalla revoca o

dalle dimissioni. L'obbligo medesimo compete agli eredi in caso di morte dell'amministratore. All'atto

di rendiconto l'Amministratore deve entro 10 gg.

consegnare al successore ritirandone ricevuta, tutti i documenti, gli atti ed i valori dell'amministrazione, indipendentemente da eventuali contestazioni in corso col condomicio.

Art. 18) Per provvedere alle spese della gestione annuale ordinaria, deve essere costituito un fondo

comune mediante il contributo di cui al 3° comma

dell'art. 15. Per provvedere alle opere di manuten-

zione straordinaria, allo accantonamento delle in-

dennità di licenziamento del portiere ed altre esi-

genze speciali, prevedibili ed imprevedibili, può

essere costituito un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari, non eccedente il terzo del contributo ordinario dell'anno in corso. L'amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune.

I prelevamenti dal fondo comune saranno fatti dall'Amministratore. I prelevamenti dal fondo riserva non potranno effettuarsi se non con le firme dell'amministratore e di due condomini delegati dall'Assemblea.

Art. 19) L'esercizio finanziario si chiude ogni anno il 30 giugno. La somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro 15 gg. dalla comunicazione dell'Amministratore. Il condono è costituito in mora senz'uopo di previa intimazione per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita. Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non può essere imputato che al debito più antico. In caso di morosità sarà applicata una sanzione pecunaria pari al 2% della somma dovuta per ogni decade di ritardo nei pagamenti indipendentemente dalla procedura di ingiunzione di cui all'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del c.c..

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del con-

dominio a norma dell'art. 1131 c.c.

Art. 20) L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed annesso progetto di ripartizione ed in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da almeno due condonini che rappresentino almeno un quinto del valore dello edificio. L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore mediante avviso individuale da inviarsi almeno 5 gg. prima della data fissata insieme con copia del rendiconto (non allegato prospetto dei conti individuali) del bilancio preventivo e del progetto di riparto delle spese. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea e della data dell'adunanza in seconda convocazione, fissata a norma dell'art. 1136 c.c.

Art. 21) I convenuti all'assemblea ordinaria e straordinaria, trascorsi 15 minuti dall'ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente, e un Segretario scegliendoli tra i partecipanti al condominio. Ogni condogno ha diritto a farsi rappresentare nel

l'assemblea da altra persona con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione senza limitazione di numero. I singoli condonini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi alla cui conservazione o gestione non abbiano interesse o rapporti per forniture o lavori tra essi ed il condominio. Il condonino che sia amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonché da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati. E' vietato all'Amministratore di rappresentare i condonini all'Assemblea.

#### Art.22) La validità della costituzione dell'Assemblea

ai sensi dell'art. 1136 c.c. si accerta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale il quale deve contenere:

a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno -

b) il cognome e nome dei condonini intervenuti o rappresentati con indicazione del valore delle rispettive quote di condominio -

c) la scelta del presidente o del segretario e la constatazione della regolarità dell'assemblea -

d) un sommario resoconto della discussione ed il te-

sto delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna -

e) qualunque dichiarazione, in forma sintetica, di cui s/ chieda la inserzione -

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro entro 5 gg. deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve rimanere a disposizione dei condomini presso l'Amministratore nei successivi 15 gg. trascorsi i quali in mancanza di reclamo davanti all'Autorità Giudiziaria esso si ritterà approvato salvo sempre il disposto dell'art. 1137 c.c. Copia conforme del verbale deve essere rilasciata dall'amministratore al condomino che ne faccia richiesta e ne paghi la spesa, entro 5 gg. dalla richiesta stessa.

Art. 23) La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e quella delle deliberazioni ai condomini assenti prescritta dall'art. 1137 c.c. devono farsi dall'Amministratore per lettera raccomandata al domicilio dichiarato a norma del precedente art. 11. La comunicazione delle deliberazioni ai condomini assenti deve essere fatta entro 10 gg. dalla data in cui furono approvate. In caso di urgenza è consentita la comunicazione mediante lettera a mano con ritiro di dichiarazione scritta di ricevuta,

rilasciata anche da un membro della famiglia de condono.

Art. 24) L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulle eventuali modifiche al regolamento di condominio osservate le disposizioni dell'art. 1138 c.c..
- b) sulla nomina dell'amministratore, sull'eventuale retribuzione e sulla revoca di quest'ultimo -
- c) sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sulla regolarità dell'annesso progetto di ripartizione delle spese e sull'ammontare dei fondi di cui all'art. 18 -
- d) sull'erogazione dei sopravanzì della gestione e delle eventuali rendite dei beni comuni -
- e) sulle spese di carattere straordinario, sulle costituzione e sull'investimento del fondo di riserve per le medesime di cui all'art. 18 e sui prelevamenti dal fondo stesso -
- f) sulle norme alle quali tutti i condomini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1138 c.c..

I libri ed i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo devono essere posti a disposizione dei condomini per ogni opportuno controllo, nei 5 gg.

precedenti l'assemblea ordinaria presso l'Amministratore.

Art. 25) Insorgendo vertenze o dissidio fra condomini, ovvero fra questi e l'amministrazione, ciascuna parte interessata dovrà rivolgersi alla Associazione della Proprietà Edilizia per tentare un amichevole componimento prima di adire all'Autorità Giudiziaria. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento od a quelle deliberate dalla Assemblea questa può stabilire una sanzione pecuniaria non superiore a L. 1.000 da devolversi al fondo di riserva per spese straordinarie di cui all'art. 16 e mancanza, al fondo comune di cui all'articolo stesso, salva la responsabilità del trasgressore ai termini di legge.

Art. 26) Formano parte integrante del presente regolamento le tabelle di ripartizione spese, nonché le allegate norme d'uso delle cose e dei servizi comuni e delle cose di proprietà esclusiva. Per quanto non è disposto dal presente regolamento o se per quanto non è in contrasto con le norme in esso contenute, vadagno le disposizioni della legge comune.

#### NORME D'USO DELLE COSE COMUNI

#### E DI QUELLE PARTICOLARI

- 1.) E' vietato:

a) di tenere in qualsiasi locale, di proprietà comune e non animali di qualsiasi specie, eccettuati i cani ( non più di 2 gatti ) e uccelli quando non arrechino danno o disturbo agli altri condozini.

E' fatto obbligo ai detentori di cani di tenere i medesimi a guinzaglio quando escono dall'appartamento e di evitare con ogni mezzo che abbaiando arrechino disturbo ai vicini, specialmente di notte -

b) di depositare materiali sui terrazzini ed in genere eseguire opere su di essi che possano compromettere la stabilità od alterarne l'estetica o comunque arrecare danni.

E' soltanto consentito di collocare sui terrazzini o sui davanzili delle finestre vasi di fiori purchè siano assicurati convenientemente contro il pericolo della caduta ed incassati in recipienti che impediscano lo stillicidio. -

c) di gettare immondizie od oggetti qualsiasi e di esporre o battere panni od altro dalle finestre o nelle scale; i recipienti per i rifiuti domestici devono essere ben chiusi e posti nel luogo e nelle ore fissati dallo amministratore -

d) di piantare chiodi od altro nei pilastri di cemento armato o nei soffitti ad evitare il pericolo di un indebolimento delle strutture dell'edificio -

- e) oltre le 24 ore di suonare, cantare, ballare, salvo il consenso dei condomini vicini e di far funzionare apparecchi radio televisivi o grammofoni ed alta tonalità -
- f) di lasciare bambini per le scale, nei cortili e negli anditi dello stabile ed in portineria -
- g) alle persone addette al servizio dei condomini di sostare per le scale, negli anditi ed in portineria se non per il tempo richiesto dalle loro faccende -
- h) di sciorinare panni alle terrazze ed alle finestre o fuori di esse; soltanto alle finestre e terrazze non visibili dalla pubblica via potrà stendersi qualche oggetto su corda fissata in modo che esso non sporga dalla finestra e non produca stillicidio -
- i) di manomettere l'impianto di riscaldamento nell'interno dei locali di singola proprietà senza preventivo avviso all'Amministratore, al quale spetta di controllare l'opera.
- Le targhette interne saranno applicate a fianco dei campanelli -
- 1) non è consentita la permanenza di automezzi, oggetti e cose sull'area destinata a cortile -
  - 2) Le targhe da applicarsi all'esterno dei fabbricati dovranno essere tutte uguali per misura e per materiale.

Le targhe tutte non potranno né dovranno essere in contrasto con il decoro dell'edificio. Nessuna altra targa od insegna anche reclamistica è permessa salvo il consenso dell'assemblea.

3) I locali dello scantinato devono solo servire di uso di ripostiglio per lo sgombero dello alloggio, vietati quindi i laboratori ed il deposito di merci destinate alla vendita. Resta vietato pure il deposito di merce infiammabile o di odore sgradevole.

La luce elettrica deve essere accesa solo per lo stretto necessario per il deposito o ritiro degli oggetti e deve essere lasciato un foro spia sulla porta per il controllo della luce, se sia servita dell'impianto comune.

4) I condomini dovranno avere una speciale cura nel tenere gli scarichi dei terrazzini e balconi sempre puliti e sgombri e regolarmente funzionanti. Nelle casse per le immondizie deve essere solo immesso materiali di rifiuto della cucina e della normale pulizia in minuti pezzi.

5) È proibito il trasporto di merci, biciclette e mobili pesanti o voluminosi nell'ascensore.

6) Il condorino che assentandosi intende lasciare disabitato o chiuso il suo alloggio per oltre un giorno è tenuto a consegnare le chiavi della porta

di ingresso a persona di sua fiducia reperibile facilmente dandone avviso all'amministratore od al portiere affinché in caso di necessità, sia possibile accedere nei locali per provvedere alle riparazioni di eventuali guasti o alla eliminazione di inconvenienti che potessero arrecare danno agli altri condomini. Comunque il condomino dovrà chiudere l'acqua e la corrente elettrica.

7) Nel caso di infrazione alle norme regolamentari o a quelle impartite dall'amministratore per i servizi comuni, questi dovrà invitare per iscritto il condomino responsabile ad osservare od a far rispettare le medesime. Se l'invito rimane senza effetto o si rinnovi l'infrazione, l'amministratore dovrà diffidare il condomino dandogli un termine perentorio. Persistendo l'infrazione, al condomino responsabile dovrà applicarsi la sanzione di cui agli artt. 19 e 25 del regolamento. L'importo delle multe sarà conteggiato in sede di liquidazione dei conti personali.

8) Ognuno usa l'ascensore a proprio rischio e pericolo. L'uso dell'ascensore è riservato ai comproprietari, inquilini e loro familiari. L'uso è vietato a chi non conosca la manovra ed ai bambini non accompagnati da persona adulta. Le persone di servizio

possono usarne per l'accompagnamento di bambini ed altrimenti subordinatamente al bisogno degli altri utenti e senza disturbo per gli stessi. E' vietato di condurre cani od altri animali nella cabina.

9) L'ascensore non potrà servire come montacarichi. Resta quindi vietato usarlo per il trasporto di oggetti pesanti e ingombranti o di materie che possono danneggiare la cabina. L'ascensore porta al massimo 4 persone. E' vietato entrarvi in numero maggiore. La porta della cabina e quella del pianerottolo devono essere chiuse a dovere.

10) Ogni guasto agli apparecchi provenienti da uso o manovra contraria alle istruzioni, sarà riparato a spese del comproprietario o dell'inquilino alla cui famiglia o cerchia di relazione appartiene la persona che lo ha provocato. Il servizio di ascensore funziona sotto la sorveglianza del portiere nelle ore di apertura del portone e resta a disposizione degli utenti sotto la loro responsabilità, dopo la chiusura del portone. L'amministratore ha la facoltà di interrompere il servizio dell'ascensore per eventuali riparazioni e per la manutenzione del medesimo.

## TABELLA MILLESIMALE

del complesso immobiliare

sito in Lainate Via Como 3 e Via Varese 6

A : parti comuni e spese generali

B : spese ascensore

C : spese riscaldamento

	Piano	Interno n. ro	Scheda registrata al n. ro	A	B	C
	T	1	1540	36,34	12,68	44,00
	1° T	2	1538	22,02	12,68	25,28
	1° T	3	1539	34,49	12,68	44,00
	1°	4	1541	37,77	18,07	38,52
	1°	5	1542	29,26	13,99	22,80
	1°	6	1543	37,51	17,94	38,52
	2°	7	1545	37,77	36,13	38,52
	2°	8	1544	29,26	27,99	22,80
	2°	9	1546	37,51	35,88	38,52
	3°	10	1550	37,77	54,20	38,52
	3°	11	1549	29,26	41,93	22,80
	3°	12	1547	37,51	53,82	38,52
	4°	13	1551	37,77	72,26	38,52
	4°	14	1552	29,26	55,98	22,80
	4°	15	1548	37,51	71,76	38,52

	T	1	1535	36,34	=	44,00
	T	2	1554	34,49	=	44,00
	1°	3	1527	37,77	18,07	38,52
	1°	4	1528	29,26	13,99	22,80
	1°	5	1526	37,51	17,94	38,52
	2°	6	1530	37,77	36,13	38,52
6	2°	7	1529	29,26	27,99	22,80
Via Veresse	2°	8	1531	37,51	35,88	38,52
	3°	9	1532	37,77	54,20	38,52
	3°	10	1525	29,26	41,98	22,80
	3°	11	1533	37,51	53,82	38,52
	4°	12	1536	37,77	72,26	38,52
	4°	13	1537	29,26	55,98	22,80
	4°	14	1538	37,51	71,76	38,52
	T	15	1553	alloggio portiere		
				1000	1000	1000

F.to Migliorini Gian Antonio


" Novara Rosina in Gangarossa

" Edoardo Fasola notaio

Copia conforme all'originale, esente da bollo

per gli usi consentiti dalla legge.

Milano - 23 APR. 1976



6° refelco

1082186

ceg. Milano 16950  
22.4.96

